

## **SCHEDA REGIONALE – REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

### **Indice tematico:**

#### **NOTA INTRODUTTIVA**

- 1. *Abusi e maltrattamenti sui minori***
- 2. *Trattamento dei minorenni sottoposti a misure penali***
- 3. *Sanità***
- 4. *Diritto all'istruzione***
- 5. *Child rights governance***
- 6. *Interventi a sostegno della condizione giovanile***
- 7. *Sostegno alle attività oratoriali e similari***
- 8. *Edilizia residenziale pubblica***
- 9. *Edilizia residenziale per minori***
- 10. *Edilizia scolastica***
- 11. *Interventi e servizi sociali alla persona, alle famiglie e ai minori***
- 12. *Educazione alla legalità***
- 13. *Interventi a sostegno degli stranieri e degli immigrati***
- 14. *Popolazioni nomadi e seminomadi***

## **NOTA INTRODUTTIVA**

In materia di erogazione di provvidenze economiche e misure di sostegno, la Regione Sardegna ha prestato particolare attenzione all'inclusione sociale e lavorativa degli stranieri, prevedendo requisiti maggiormente inclusivi rispetto alle disposizioni emanate da altre realtà regionali, che consentono la fruizione di una serie di servizi ad un più ampio bacino di utenza.

Per la maggior parte degli interventi regionali, quindi, si registra l'effettiva realizzazione del principio del carattere universalistico delle prestazioni sociali nonché l'assenza di disposizioni potenzialmente discriminatorie.

Come si vedrà, l'unica eccezione risulta essere quella relativa all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, per la quale la Regione richiede il c.d. requisito di anzianità di residenza, di dubbia legittimità se confrontato con la normativa nazionale vigente e con la più recente giurisprudenza (cfr. articolo 3 Cost. e sentenze Corte Costituzionale n. 432/2005 e n. 40/2011); tale disposizione, infatti, viola il principio di uguaglianza, di parità di trattamento e introduce, di fatto, una discriminazione tra i fruitori di provvidenze sociali ed economiche, traducendosi in una indiscriminata esclusione di intere categorie di persone – tra cui gli stranieri – dal godimento di quelle rilevanti prestazioni che, in quanto volte a rimuovere situazioni di bisogno, di precarietà economica, di disagio individuale o sociale, rientrerebbero nella categoria dei diritti inviolabili dell'uomo.

### **1. Abusi e maltrattamenti sui minori**

La Regione Sardegna considera ogni forma di violenza contro le donne ed i minori come un grave oltraggio all'invulnerabilità e alla libertà della persona e, in conformità con i principi sanciti dalla Costituzione e dalle leggi vigenti in materia, ha introdotto i seguenti parametri finalizzati al contrasto del fenomeno:

- Destinatari: donne e loro figli minori vittime di violenza, indipendentemente dallo status giuridico o dalla cittadinanza.
- Soggetti promotori degli interventi:
  - enti locali singoli o associati;
  - associazioni di volontariato ed organizzazioni senza scopo di lucro, che dimostrino di avere almeno tre anni di esperienza nel settore e di disporre di personale adeguato, previa stipula di apposite convenzioni con gli enti locali;
  - i soggetti di cui sopra, d'intesa o in forma consorziata.
- Interventi regionali di solidarietà, sostegno e soccorso alle vittime di maltrattamenti o abusi, che si concretizzano nel finanziamento di centri antiviolenza e case di accoglienza, consentendo la gratuità dei servizi per l'utenza fino ad un massimo di 120 giorni, salvo diverse previsioni e necessità documentate dal personale responsabile.

- *Centri antiviolenza:*
  - sono dotati di strutture adeguate e di personale specializzato, operano senza fini di lucro e in autonomia nelle metodologie, nella gestione e nei rapporti con le istituzioni pubbliche o private;
  - garantiscono l'anonimato, salvo diverse disposizioni delle stesse vittime di abuso o maltrattamento;
  - sono costituiti in numero massimo di otto, dislocati in ambito provinciale;
  - possono essere comprensivi di o collegati a una casa di accoglienza, che deve presentare caratteri di funzionalità e sicurezza sia per le donne che per i loro figli minori;
  - erogano le seguenti prestazioni:
    - i. colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime indicazioni utili;
    - ii. percorsi personalizzati di uscita dalla spirale della violenza;
    - iii. colloqui informativi di carattere legale;
    - iv. affiancamento nella fruizione dei servizi pubblici o privati, nel rispetto dell'identità culturale e della libera scelta.
- *Case di accoglienza:*
  - sono strutture di ospitalità temporanea per le donne ed i loro figli minori che si trovino in situazione di necessità o di emergenza, finalizzate a:
    - i. accogliere e sostenere donne che hanno subito violenza sessuale o maltrattamenti in famiglia, assieme ai loro figli minori;
    - ii. offrire spazi di libertà per le vittime di gravi maltrattamenti;
    - iii. contribuire alla costruzione di relazioni tra donne e minori in stato di grave disagio.
  - l'accesso avviene unicamente attraverso il centro antiviolenza, sulla base delle valutazioni e dei pareri espressi dall'équipe di accoglienza;
  - sono dotate di strutture adeguate e di personale specializzato, operano senza fini di lucro e in autonomia nelle metodologie, nella gestione e nei rapporti con le istituzioni pubbliche o private;
  - garantiscono l'anonimato, salvo diverse disposizioni delle stesse vittime di abuso o maltrattamento;
  - sono aperte in centri che abbiano popolazione non inferiore ai 30.000 abitanti; nei Comuni con più di 100.000 abitanti, può essere prevista l'apertura di più case di accoglienza.
- *Compiti degli enti locali, che sono comunque tenuti a garantire:*
  - strutture adeguate in relazione alla popolazione e al territorio, anche di concerto o in associazione con altri soggetti pubblici o privati;
  - la copertura finanziaria per almeno il 25% delle spese di gestione delle strutture;
  - adeguate e periodiche campagne informative sull'attività e sui servizi offerti dal centro antiviolenza.
- Ammontare del finanziamento regionale, pari ad € 1.200.000,00 per l'anno 2008, e ad € 1.800.000,00 per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

Normativa di riferimento:

- L.R. 7 AGOSTO 2007, N. 8 “NORME PER L'ISTITUZIONE DI CENTRI ANTIVIOLENZA E CASE DI ACCOGLIENZA PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA”

**2. *Trattamento dei minorenni sottoposti a misure penali***

Nell'ambito degli interventi sociali rivolti alle persone soggette a provvedimenti giudiziari limitativi della libertà, ivi compresi i minori, la Regione Sardegna ha promosso e finanziato le seguenti misure di carattere educativo e sociale:

- Programmi di reinserimento sociale e lavorativo a favore di persone con provvedimenti penali detentivi e/o in esecuzione penale esterna:
  - interventi finanziati: programmi di inserimento lavorativo in aziende agricole, nella manutenzione del verde pubblico, nell'ortofloricoltura e commercializzazione dei prodotti, in cantieri edili, attività di falegnameria e vigilanza ambientale.
  - modalità di erogazione del finanziamento:
    - i. 80% del contributo concesso alla comunicazione di avvio progetto;
    - ii. restante 20% concesso in seguito alla verifica e approvazione della rendicontazione e del rapporto tecnico sullo stato di avanzamento delle attività, da inviare alla Regione entro 30 giorni dalla scadenza del primo semestre.
  - ammontare del finanziamento regionale, pari ad € 400.000,00 per ciascuna delle annualità 2006, 2007 e 2008.
- Realizzazione di attività sociali a favore dei detenuti nell'Istituto penale per minori di *Quartucciu*, con la partecipazione degli Enti locali ed il coinvolgimento degli organismi pubblici, privati e del terzo settore:
  - interventi finanziati: attività finalizzate alla rieducazione e riabilitazione sociale, attraverso l'attivazione di laboratori di musica e canto, attività in ambito teatrale, laboratori di pelletteria e attività sportive.
  - modalità di erogazione del finanziamento:
    - i. 80% del contributo concesso alla comunicazione di avvio progetto;
    - ii. restante 20% concesso in seguito alla verifica e approvazione della rendicontazione e del rapporto tecnico sullo stato di avanzamento delle attività, da inviare alla Regione entro 30 giorni dalla scadenza del primo semestre.
  - ammontare del finanziamento regionale, pari ad € 80.000,00 per ciascuna delle annualità 2007 e 2008.
- Recupero e adeguamento di strutture per l'accoglienza di soggetti con disabilità mentale, detenuti soggetti a misure alternative o ex detenuti:

- interventi finanziati: recupero, ristrutturazione e completamento di strutture destinate ad accogliere soggetti con disabilità mentale, detenuti soggetti a misure alternative o ex detenuti, da adibire a residenze comunitarie.
- modalità di erogazione del finanziamento:
  - i. 70% del contributo concesso alla comunicazione di avvio progetto, previa presentazione di apposita fideiussione a copertura dell'anticipazione;
  - ii. restante 30% in seguito alla comunicazione della conclusione dei lavori e della rendicontazione finale.
- ammontare del finanziamento regionale, pari ad € 1.000.000,00 (esercizio finanziario 2007).

Normativa di riferimento:

- D.G.R. 22 NOVEMBRE 2007, N. 47/31 "PROGRAMMA DI INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE SOGGETTE A MISURE GIUDIZIARIE"

### **3. Sanità**

La Regione Sardegna, nel riconoscere e tutelare la salute intesa come diritto fondamentale della persona e interesse della collettività, ha prestato particolare attenzione alla salute di donne, bambini e adolescenti, legiferando in materia come segue:

- Tipologie di interventi:
  - 1. *Tutela della donna e della maternità*, attraverso:
    - il potenziamento delle attività di informazione ed educazione alla procreazione responsabile;
    - il monitoraggio delle gravidanze, con selezione di quelle a rischio da affidare a strutture di livello assistenziale superiore, attraverso un percorso che, partendo dalla consulenza preconcezionale e genetica, continui con la preparazione al parto, con il sostegno all'allattamento al seno e con l'assistenza durante il puerperio;
    - la realizzazione di azioni di sensibilizzazione che aiutino la donna a vivere il parto come un evento fisiologico, contribuendo a limitare il ricorso inappropriato al parto cesareo e a prevenire la depressione post partum;
    - l'approccio preventivo e di primo livello alle patologie disfunzionali e ai problemi inerenti all'infertilità e alla sterilità, assicurando la realizzazione di iniziative aventi ad oggetto attività di informazione ed assistenza relative alla procreazione medicalmente assistita.

2. *Tutela del neonato, del bambino e dell'adolescente*, attraverso:
- l'informazione e l'educazione sanitaria del bambino e dell'adolescente in merito a comportamenti e stili di vita salutari (alimentazione, attività fisica...);
  - la tutela minorile relativa ad abusi, maltrattamenti e situazioni di disagio, garantendo un supporto tecnico alle politiche di sostegno per gli adolescenti e i giovani mediante interventi educativi, diagnostico-terapeutici e psicologici rivolti al singolo o a piccoli gruppi;
  - la valorizzazione ed il sostegno delle responsabilità familiari.
- Aree specifiche di intervento:
    - *potenziamento dei consultori*: strutture di prevenzione gratuita ad accesso libero, con un organico formato da un'équipe multidisciplinare e multiprofessionale composta da ginecologo, ostetrica, pediatra, assistente sanitaria, psicologo e assistente sociale, che erogano servizi di educazione sanitaria, informazione, prevenzione, assistenza psicologica e sociale alla famiglia.
    - *neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza*: potenziamento delle azioni di carattere preventivo, diagnostico e terapeutico in grado di contribuire al miglioramento dell'assistenza prestata a minori di età compresa tra 0 e 18 anni.
    - *assistenza domiciliare integrata in puerperio (ADIP)*, erogata dalle strutture sanitarie in supporto alla dimissione precoce di madre e neonato.
    - *percorso nascita*: finalizzato a garantire, durante la gravidanza, il parto e il puerperio, livelli essenziali ed appropriati di prevenzione, assistenza ostetrica, pediatrica e neonatologica sull'intero territorio regionale, attraverso una organizzazione in rete, articolata in diversi livelli di intensità assistenziale caratterizzati da diversità strutturali, tecnologiche e professionali.
    - *miglioramento dell'assistenza pediatrica*, attraverso:
      - i. il monitoraggio dei neonati con basso peso alla nascita o con malformazioni congenite, l'osservazione epidemiologica delle malattie genetiche e la creazione di appositi registri;
      - ii. il coordinamento e l'integrazione tra i pediatri e gli altri servizi (continuità assistenziale, consultorio, medicina dello sport, unità operative ospedaliere, centri di riferimento per particolari patologie, servizi riabilitativi e unità di salute mentale per bambini ed adolescenti);
      - iii. la riduzione dei ricoveri in età pediatrica per cure di primo livello;
      - iv. l'umanizzazione dell'assistenza attraverso interventi di qualificazione del personale, adeguamento delle strutture, ospitalità fornita al genitore durante il ricovero.
  - *Piano triennale dei servizi sanitari*: approvato dal Consiglio regionale entro il 31 ottobre dell'ultimo anno di vigenza del Piano in scadenza, costituisce il piano strategico degli interventi di carattere generale per il perseguimento degli obiettivi di salute, in armonia con quanto disposto dal Piano sanitario nazionale.
  - *Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria*: istituita come organo di rappresentanza delle autonomie locali, è competente ad esprimere pareri sugli atti normativi e di programmazione regionale, nonché a partecipare alle attività di verifica dei Piani in materia sanitaria, sociosanitaria e sociale.

- *Consulta regionale per i servizi sociali, sociosanitari e sanitari*: istituita come organo di rappresentanza delle organizzazioni sindacali, dei soggetti sociali solidali, delle professioni sociali, sociosanitarie e sanitarie e di ogni altro organismo di rappresentanza e di tutela attivo sul territorio regionale, ha funzioni di consulenza generale in materia sociale e di integrazione socio-sanitaria.
- *Agenzia regionale della sanità*: organismo tecnico-scientifico della Regione, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, tecnica, amministrativa, contabile e gestionale, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive stabilite dalla Giunta regionale, che ne determina annualmente il piano di lavoro, sentita la competente Commissione consiliare.
- *Piano locale unitario dei servizi (PLUS)*: costituisce il piano strategico degli interventi di carattere generale per il perseguimento degli obiettivi di salute a livello locale, in armonia con quanto disposto dal Piano sanitario regionale.
- *Conferenza provinciale sanitaria e socio-sanitaria*: si riunisce almeno due volte l'anno con l'obiettivo di concorrere alla definizione della programmazione attuativa locale e di valutare, entro il 30 giugno di ogni anno, l'attuazione degli obiettivi previsti dal PLUS e dalla programmazione locale.
- *Finanziamento del Servizio sanitario regionale*: è assicurato dal Fondo sanitario regionale, costituito dai fondi assegnati alla Regione nonché, ove presenti, dalla quota regionale di partecipazione alla spesa sanitaria e dai fondi regionali destinati a finanziare eventuali livelli integrativi di assistenza definiti a livello regionale. I criteri per il riparto annuale del Fondo sono individuati annualmente dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni descritte si provvede con risorse stabilite annualmente dalle leggi di bilancio regionali.

Inoltre, la produzione legislativa regionale si è concentrata sulla tutela affettiva dei minori sottoposti a trattamenti sanitari, adottando le seguenti misure dirette a prevenire turbamenti psico-affettivi nei minori di dieci anni ricoverati:

- facoltà di accesso e permanenza nel reparto in cui il minore è ricoverato, nell'arco delle 24 ore, da parte dei genitori nonché di loro sostituti. Tale facoltà è limitata in presenza di comprovate ragioni igienico-sanitarie;
- possibilità di usufruire del posto letto, se istituito, o di richiedere l'adozione di provvedimenti, anche a carattere temporaneo, che consentano la permanenza dei genitori o loro sostituti nelle ore notturne;
- facoltà, da parte dei genitori o di loro delegati, di assistere alle visite mediche e ambulatoriali, ai prelievi per esami di laboratorio e alle medicazioni, purché non sussistano controindicazioni di natura igienico-sanitaria;
- facoltà di accesso ai reparti da parte di minori, nei normali orari di visita, per far visita a degenti ricoverati. Se minori di 12 anni, devono essere accompagnati da un adulto che ne è responsabile;
- presenza di locali adeguatamente attrezzati, che consentano al minore di esercitare attività ludiche ed educative con personale appositamente formato (assistenti all'infanzia, assistenti sociali, educatrici). Il personale avrà, tra l'altro, il compito di facilitare l'adattamento all'ambiente ospedaliero del bambino e del genitore o sostituto, affinché

questi ultimi non ostacolano il lavoro di reparto ma, piuttosto, collaborino per ottenere i migliori risultati terapeutici.

Normativa di riferimento:

- L.R. 28 LUGLIO 2006, N. 10 “TUTELA DELLA SALUTE E RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA SARDEGNA”
- D.C.R. 19 GENNAIO 2007 “PIANO REGIONALE DEI SERVIZI SANITARI”
- L.R. 6 SETTEMBRE 1983, N. 25 “NORME PER L'ASSISTENZA FAMILIARE E PER LA TUTELA PSICO-AFFETTIVA DEI MINORI NEI PRESIDI SANITARI PUBBLICI E PRIVATI CONVENZIONATI”
- L.R. 23 DICEMBRE 2005, N. 23 “SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI ALLA PERSONA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 1988 (RIORDINO DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI)”
- D.G.R. 30 MAGGIO 2006, N. 23/30 “LINEE-GUIDA PER L'AVVIO DEI PIANI LOCALI UNITARI DEI SERVIZI ALLA PERSONA (L.R. 23 DICEMBRE 2005, N. 23)”

#### **4. Diritto all'istruzione**

La Regione Sardegna, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio per tutti gli studenti di ogni ordine e grado, ha previsto una serie di interventi diretti a rimuovere gli ostacoli che ne impediscono la piena fruizione, legiferando come segue:

- Tipologie di interventi:
  - servizi di trasporto, da realizzarsi mediante:
    - i. facilitazioni di viaggio sui mezzi di linea ordinaria;
    - ii. istituzione, in mancanza o carenza dei mezzi di linea ordinaria, di appositi servizi gestiti direttamente dai Comuni o dai Consorzi di enti locali;
    - iii. altre forme di facilitazioni e di servizi, anche privati, sostitutivi di quelli pubblici mancanti o carenti.
  - servizi di mensa, finalizzati a:
    - i. favorire gli studenti che si trovino in condizioni di difficoltà per il rientro nella propria abitazione a causa della distanza, dell'incongruità degli orari dei mezzi pubblici o a causa di esigenze scolastiche;
    - ii. favorire le iniziative di sperimentazione di tempo pieno e di tempo prolungato.
  - fornitura dei libri di testo, gratuita a favore degli alunni delle scuole elementari.
  - assegni di studio, attribuiti dai Comuni mediante concorso, tenendo conto delle condizioni economiche e sociali delle famiglie e del merito scolastico degli studenti.
  - posti in pensionati o convitti: i contributi per alunno non potranno superare € 144,30 per il semiconvitto ed € 395,09 per il convitto.
  - contributi per l'acquisto di attrezzature didattiche e scientifiche, pari ad € 121,76 per ciascuna classe e ad € 1.881,81 per ciascuna sede.
  - inserimento scolastico di studenti non udenti, attraverso i seguenti interventi:
    - i. utilizzazione di materiale didattico specifico;



- ii. sviluppo di attività di ricerca e di sperimentazione didattica, nonché di orientamento ed aggiornamento per le famiglie;
    - iii. predisposizione ed attuazione di piani educativi individualizzati;
    - iv. organizzazione di forme di ospitalità familiare e di residenzialità per gli studenti frequentanti scuole o corsi al di fuori della loro abituale dimora.
  - acquisto o erogazione di finanziamenti per l'acquisizione di pubblicazioni, quotidiani o periodici attinenti alla realtà della Sardegna e destinati alle biblioteche di classe e di istituto.
  - attività didattiche, integrative, di sostegno, di sperimentazione e viaggi di istruzione.
  - integrazione dei servizi socio-psico-pedagogici, finalizzati altresì all'inserimento sociale e scolastico di soggetti colpiti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, attuati d'intesa con le competenti Autorità scolastiche e le Aziende sanitarie locali.
  - iniziative volte a prevenire uso o abuso di droga, nonché a rimuovere le cause di devianza e disadattamento sociale.
- Modalità di accesso e misura dei contributi per l'abbattimento degli oneri finanziari a carico dell'utenza (anno scolastico 2002/2003), valide per le spese relative alla frequenza, alla residenza, ai servizi di trasporto e mensa, ai sussidi e attrezzature didattiche:
    - erogati su richiesta del genitore, dell'esercente la patria potestà o dell'alunno stesso, se maggiorenne;
    - promozione dello studente alla classe superiore. In casi eccezionali, motivati e documentati, i benefici possono essere concessi anche in difetto della promozione alla classe superiore;
    - ISEE familiare pari o inferiore ad € 10.632,94. Sono esonerati da ogni contribuzione gli alunni in condizioni di grave e comprovato disagio economico;
    - non saranno rimborsate spese sostenute nel corso dell'anno scolastico se inferiori ad € 51,65;
    - ammontare del finanziamento regionale per gli interventi a sostegno del diritto allo studio: € 6.729.609,00.
  - Contributi regionali per esigenze impreviste: sono attribuiti all'inizio dell'anno scolastico, sentita la competente Commissione consiliare, e non devono superare il 5% dello stanziamento annuale complessivo.
  - *Piano pluriennale regionale per il diritto allo studio*: approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, indica i criteri per la ripartizione dei finanziamenti nonché le direttive per lo svolgimento dei servizi, elaborate sulla base delle indicazioni fornite da province, comuni, consorzi e associazioni di enti locali.
  - *Programma annuale regionale*: approvato entro il 31 marzo di ogni anno dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, individua gli obiettivi prioritari da realizzare e le direttive da impartire agli enti locali, definisce gli interventi gestiti direttamente dalla Regione e determina l'ammontare dei finanziamenti destinati a ciascun comune.
  - *Programma annuale comunale*: approvato entro il mese di giugno, stabilisce le modalità di realizzazione e di coordinamento dei servizi, nel rispetto della programmazione regionale e sulla base delle risorse disponibili e dei finanziamenti stanziati dalla Regione.

- *Comitato tecnico regionale per la pubblica istruzione*, composto da esperti di istruzione materna, elementare, media, universitaria, tecnica, nonché esperti in materia di biblioteche, belle arti e archeologia. Il Comitato è chiamato ad esprimere pareri su: proposte di istituzione di scuole o corsi; piani e progetti regionali di edilizia scolastica; programma annuale relativo a sussidi o contributi regionali per studi, ricerche, pubblicazioni; questioni riguardanti l'assistenza scolastica e parascolastica regionale; problemi riguardanti la pubblica istruzione in generale.

Normativa di riferimento:

- L.R. 25 GIUGNO 1984, N. 31 “NUOVE NORME SUL DIRITTO ALLO STUDIO E SULL’ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DELEGATE”
- D.G.R. 18 LUGLIO 2002, N. 23/54 “PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO AI SENSI DELL'ART. 13, LETTERE G) ED H) DELLA L.R. 25 GIUGNO 1984, N. 31, IN FAVORE DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI DI STATO. DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2002-2003”
- D.G.R. 16 LUGLIO 2003, N. 21/28 “PIANO DI RIPARTO IN FAVORE DEI COMUNI DELLA SARDEGNA DELLO STANZIAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE, PER L'ANNO SCOLASTICO 2002/2003. APPROVAZIONE DEI CRITERI E MODALITÀ DI EROGAZIONE”
- L.R. 1 AGOSTO 1996, N. 33 “INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI ISTRUZIONE ED INSERIMENTO SOCIALE IN FAVORE DEI CITTADINI NON UDENTI”
- L.R. 28 GIUGNO 1950, N. 33 “ISTITUZIONE DEL COMITATO TECNICO REGIONALE PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE”

## **5. *Child rights governance***

In materia di *child rights governance* la Regione Sardegna ha istituito, presso il Consiglio regionale, la figura del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, con l'obiettivo di assicurare su tutto il territorio regionale la piena attuazione dei diritti e degli interessi riconosciuti a bambini, bambine, ragazzi e ragazze.

Al Garante sono assegnate le seguenti funzioni svolte, ove possibile, in accordo con le famiglie:

- vigilare sull'applicazione, nel territorio regionale, delle convenzioni internazionali ed europee e delle norme statali e regionali volte alla tutela dei minori;
- promuovere, in collaborazione con gli assessorati regionali e provinciali competenti e con soggetti pubblici e privati, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei bambini e dei ragazzi come soggetti titolari di diritti, favorendo la conoscenza di tali diritti e dei relativi mezzi di tutela attraverso l'accesso ai mezzi di comunicazione radiotelevisiva;

- vigilare, anche in collaborazione con le istituzioni preposte alla tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, sulle condizioni dei minori a rischio di emarginazione sociale e sui fenomeni di discriminazione per motivi di sesso, di appartenenza etnica o religiosa, favorendo le iniziative da parte delle amministrazioni competenti per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela;
- promuovere iniziative, in accordo con le istituzioni scolastiche, volte alla realizzazione di interventi per far emergere e contrastare i fenomeni di dispersione scolastica e di violenza fra minori all'interno delle scuole;
- vigilare sul fenomeno dei minori scomparsi e dei minori abbandonati non segnalati ai servizi sociali e alla magistratura minorile;
- verificare le condizioni e gli interventi volti all'accoglienza e all'inserimento del minore straniero, anche non accompagnato;
- concorrere, anche mediante visite, alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativi, sanitari e socio-assistenziali, in strutture residenziali o, comunque, in ambienti esterni alla propria famiglia;
- segnalare alle amministrazioni competenti situazioni di danno o di rischio derivanti da condotte omissive, sollecitando l'adozione di specifici provvedimenti;
- vigilare sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche per la salvaguardia e la tutela dei bambini e dei ragazzi, anche in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), segnalando eventuali trasgressioni;
- accogliere segnalazioni provenienti da persone anche di minore età, dalle famiglie, dalle scuole, da associazioni ed enti, in merito a violazioni dei diritti dei minori, fornendo informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti;
- assicurare la consulenza ed il supporto necessari a tutori, curatori e amministratori di sostegno nell'esercizio delle loro funzioni;
- formulare proposte ed esprimere pareri su atti normativi e di indirizzo riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle province e dei comuni.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Garante può:

- segnalare alle amministrazioni competenti casi di bambini e ragazzi in situazioni di rischio o di pregiudizio;
- promuovere e sollecitare interventi di aiuto e sostegno a favore di bambini e ragazzi, nonché l'adozione di atti o la modifica o riforma degli stessi qualora ritenuti pregiudizievoli per i minori;
- trasmettere all'Autorità giudiziaria, informandone i servizi sociali competenti, informazioni inerenti la condizione o gli interessi della persona di minore età;
- intervenire nei procedimenti amministrativi, qualora dal provvedimento possa derivare un pregiudizio per bambini e ragazzi;
- prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti.

Inoltre il Garante, per il raggiungimento degli obiettivi individuati dalle disposizioni regionali in materia, collabora con:

- i Garanti nazionali, ove istituiti, nell'ambito delle rispettive competenze;

- il Difensore civico e il Garante dei detenuti, incaricati di segnalare situazioni di interesse comune e di coordinare la propria attività con quella del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, nell'ambito delle rispettive competenze.

Infine, entro il 30 aprile di ogni anno, il Garante è tenuto a riferire alla Commissione consiliare competente i risultati raggiunti nel promuovere e garantire la piena attuazione dei diritti dei minori, attraverso una relazione sulle attività svolte che illustri:

- lo stato di attuazione delle attività previste, con specifico riferimento agli interventi realizzati e agli esiti prodotti;
- le criticità emerse nella realizzazione degli interventi e le possibili soluzioni da adottare;
- l'elencazione dei casi di violazione dei diritti dei minori riscontrate, le principali esigenze di promozione dei diritti rilevate nel territorio regionale e le più urgenti soluzioni da adottare.

Per l'espletamento delle sue funzioni, al Garante è riconosciuto un finanziamento annuo pari ad € 280.000,00.

#### Normativa di riferimento:

- L.R. 7 FEBBRAIO 2011, N. 8 "ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA"

### **6. Interventi a sostegno della condizione giovanile**

La Regione Sardegna, nel riconoscere le difficoltà di accesso dei giovani al mondo del lavoro, ha promosso una serie di misure di sostegno all'imprenditoria giovanile, introducendo i seguenti parametri:

- Destinatari e requisiti per l'ammissione ai benefici:
  - società cooperative costituite, in misura non inferiore al 60%, da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni non compiuti, iscritti alle liste ordinarie di collocamento;
  - società di capitali, le cui quote di partecipazione o di azioni siano possedute da un minimo di tre soggetti, di cui per almeno il 60% giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni non compiuti, iscritti alle liste ordinarie di collocamento;
  - società di persone costituite da un minimo di tre soggetti, di cui almeno il 60% giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni non compiuti, iscritti alle liste ordinarie di collocamento.
- Ulteriori requisiti:
  - i limiti di età sono elevati a 40 anni non compiuti in caso di disoccupazione o inoccupazione di lunga durata;
  - le società devono risultare regolarmente costituite alla data di presentazione della domanda;

- la sede operativa della società o cooperativa deve essere ubicata nel territorio della Regione Sardegna e ivi mantenuta per un periodo non inferiore a 15 anni dalla concessione del beneficio;
- gli investimenti agevolati devono restare vincolati alla loro destinazione d'uso per un periodo non inferiore a 5 anni;
- le quote o azioni di società beneficiarie dei contributi non devono essere cedute a soggetti non aventi i medesimi requisiti prima che siano trascorsi 10 anni dalla concessione del beneficio stesso.
- Iniziative ammesse a beneficio, se finalizzate alla realizzazione di interventi nei seguenti settori:
  - produzione di beni e servizi, ivi compresi i servizi socio assistenziali;
  - turismo, opere complementari alle attività turistiche e produzione di servizi turistici.
- Tipologie degli aiuti:
  - *contributi in conto capitale*, erogati come segue:
    - i. 50% al momento dell'emanazione del decreto di concessione;
    - ii. 30% a seguito di verifica della realizzazione della metà del programma di investimento ammesso;
    - iii. 20% a completamento dell'investimento, a seguito di avvenuto collaudo.
  - *contributi in conto interessi*, erogati in un'unica soluzione entro 180 giorni dall'emanazione del provvedimento di concessione.
  - *contributi per le spese di gestione*, se effettivamente sostenute e documentate, limitatamente ai primi due anni di attività e riguardanti i costi per trasporti e magazzinaggi esterni alla Sardegna; trasporti interni alla Sardegna; acquisto o produzione di energia per approvvigionamento idrico, depurazione acque e smaltimento di rifiuti industriali; acquisto di materie prime; costi bancari e oneri finanziari, esclusi quelli relativi a finanziamento agevolato.

Tali contributi sono erogati secondo le seguenti modalità:

    - i. per il 1° anno di attività, con un'anticipazione pari al 50% del contributo al momento della dichiarazione di inizio attività, e con l'erogazione del restante 50% entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio, dietro presentazione della relativa documentazione;
    - ii. per il 2° anno di attività, in un'unica soluzione corrisposta entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio, dietro presentazione della relativa documentazione e delle spese di gestione effettivamente sostenute nell'esercizio trascorso.
- Misura del contributo:
  - nel settore della produzione di beni e della produzione di servizi socio-assistenziali: fino ad un massimo di € 1.500.000,00;
  - nel settore della produzione di servizi diversi da quelli socio assistenziali: fino ad un massimo di € 500.000,00;
  - nel settore del turismo, delle opere complementari alle attività turistiche e della produzione di servizi turistici: fino ad un massimo di € 1.750.000,00.
- Revoca del contributo, nei casi in cui: entro i dieci anni dal provvedimento di concessione definitiva delle agevolazioni, vengano meno i requisiti richiesti; entro quindici anni dalla concessione del beneficio, l'impresa beneficiaria trasferisca la propria sede operativa fuori

dal territorio della Sardegna; l'impresa beneficiaria violi l'obbligo di destinazione d'uso degli investimenti agevolati; anche uno solo dei soci dell'impresa beneficiaria renda dichiarazioni o certificazioni false inerenti a condizioni personali rilevanti ai fini dell'ammissione al contributo; in sede di controlli, risulti uno scostamento in difetto delle spese superiore al 10%; successivamente alla concessione definitiva delle agevolazioni, si accertino autocertificazioni e dichiarazioni false inerenti la società.

- Contribuzione dei beneficiari, in misura non inferiore al 25% del programma di investimenti; tale percentuale deve essere corrisposta con mezzi propri, vale a dire attraverso fonti di copertura finanziaria esenti da qualunque elemento di aiuto pubblico.
- *Relazione tecnico economica*, presentata entro il 28 febbraio di ogni anno da ciascuna impresa beneficiaria e per un periodo complessivo di 5 anni dalla data del provvedimento di erogazione definitiva delle agevolazioni; la Relazione deve contenere la descrizione dei risultati raggiunti nel corso dell'anno precedente in rapporto alle previsioni originarie, nonché la motivazione degli eventuali scostamenti e variazioni rispetto alle stesse.
- Risorse finanziarie: agli oneri derivanti si provvede con la costituzione di un'apposita unità previsionale denominata "*Imprenditoria giovanile*", pari a:
  - € 87.797.673 per l'anno 2002;
  - € 103.290.000 per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006.

#### Normativa di riferimento:

- L.R. 15 APRILE 1999, N. 11 "INIZIATIVE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ A FAVORE DEI GIOVANI"
- L.R. 24 GENNAIO 2002, N. 1 "IMPRENDITORIA GIOVANILE: PROVVEDIMENTI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE"
- D.G.R. 21 LUGLIO 2003, N. 22/1 "DIRETTIVE DI ATTUAZIONE DELLA L.R. 24 GENNAIO 2002, N. 1 CONCERNENTE "IMPRENDITORIA GIOVANILE: PROVVEDIMENTI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE"

### **7. Sostegno alle attività oratoriali e similari**

La Regione Sardegna riconosce e valorizza la funzione sociale, aggregativa, educativa e formativa svolta dalle parrocchie, dagli enti della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose che abbiano stipulato un'Intesa con lo Stato italiano; a tal fine, la Regione concede finanziamenti per la realizzazione di attività oratoriali secondo i seguenti parametri:

- Finalità: realizzare attività di oratorio o attività similari volte a favorire il recupero, l'integrazione e la prevenzione del disagio minorile nonché a coinvolgere le nuove generazioni in azioni di miglioramento del quadro sociale di riferimento, affinché possano acquisire consapevolezza, dinamismo e iniziativa personale.

- *Protocolli d'intesa*, sottoscritti dalla Regione con parrocchie, enti della Chiesa cattolica e altre confessioni religiose per la realizzazione delle finalità descritte. I Protocolli:
  - definiscono gli indirizzi e le azioni finalizzate alla valorizzazione e alla promozione della funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale svolta dagli oratori;
  - individuano le forme di collaborazione tra la Regione e i soggetti che realizzano attività oratoriali;
  - stabiliscono i casi e le modalità con cui tali soggetti contribuiscono alla realizzazione di iniziative regionali rivolte a minori, adolescenti e giovani;
  - elencano le materie, i modi e i casi in cui tali soggetti presentano proposte e programmi ed esprimono parere consultivo in sede di elaborazione delle linee di programmazione della politica regionale in materia.
- *Piano degli interventi*, approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente, sentito il parere della Commissione consiliare competente che deve essere espresso entro venti giorni dalla proposta.
- Interventi ammessi a finanziamento:
  - misure di sostegno alla qualificazione dei soggetti che operano nell'ambito degli oratori o che svolgono attività similari;
  - realizzazione di percorsi di recupero a favore di soggetti a rischio di emarginazione sociale e di devianza, come minori e disabili;
  - realizzazione di percorsi di formazione di cittadinanza attiva;
  - riadattamento e riqualificazione delle strutture esistenti e acquisto di arredamenti, attrezzature e strumenti didattici.
- Obblighi dei beneficiari:
  - presentare annualmente all'Assessorato regionale competente il rendiconto dell'utilizzo delle risorse percepite nell'anno precedente, che costituisce condizione imprescindibile per la concessione di ulteriori finanziamenti;
  - presentare, contestualmente al rendiconto, una relazione sugli obiettivi raggiunti.
- Misura del finanziamento regionale: pari ad € 5.000.000 annui.

#### Normativa di riferimento:

- L.R. 8 FEBBRAIO 2010, N. 4 "NORME IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE E RICONOSCIMENTO DELLA FUNZIONE SOCIALE ED EDUCATIVA DEGLI ORATORI E DELLE ATTIVITÀ SIMILARI"

### **8. Edilizia residenziale pubblica**

In materia di assegnazione e gestione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la Regione Sardegna ha legiferato introducendo i seguenti parametri:

- Requisiti per l'accesso:
  - cittadinanza europea; nei limiti del 10% degli alloggi disponibili, sono ammessi all'accesso i cittadini di Stati non comunitari purché in regola con le disposizioni

- vigenti in materia di immigrazione e soggiorno, residenti da almeno cinque anni nel comune interessato<sup>1</sup>;
- residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva ovvero principale nel Comune o in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso;
  - assenza del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare del richiedente<sup>2</sup>;
  - assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di un alloggio realizzato con contributi pubblici o di precedenti finanziamenti agevolati, concessi dallo Stato o da Enti pubblici;
  - reddito complessivo del nucleo familiare non superiore al limite stabilito dalla Giunta regionale, relativo all'ultima dichiarazione per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali, assistenziali e degli assegni familiari. Il reddito complessivo non deve comunque superare gli € 40.775,00;
  - non aver ceduto in tutto o in parte l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza.
- Assegnazione degli alloggi, mediante pubblico concorso indetto dal Comune in cui sono localizzati gli alloggi da assegnare.
  - Formazione delle graduatorie di assegnazione, sulla base di criteri di priorità riferiti al livello di gravità del bisogno abitativo, che viene valutato tale in presenza di determinate condizioni soggettive e oggettive:
    - Condizioni soggettive:
      - i. reddito complessivo del nucleo familiare;
      - ii. nuclei familiari numerosi;
      - iii. richiedenti che abbiano superato il sessantesimo anno di età;
      - iv. famiglie formatesi da non più di due anni o la cui costituzione sia prevista entro un anno dalla data di presentazione della domanda;
      - v. nuclei familiari nei quali un componente sia affetto da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa;
      - vi. nuclei familiari nei quali un componente sia portatore di handicap;
      - vii. nuclei familiari di emigrati o profughi, rientrati in Italia da non più di 12 mesi per stabilirvi la loro residenza.

---

<sup>1</sup> Si segnala come il requisito della residenza appaia di dubbia legittimità se confrontato con la normativa nazionale vigente e con la più recente giurisprudenza (cfr. articolo 3 Cost. e sentenze Corte Costituzionale n. 432/2005 e n. 40/2011), violando il principio di uguaglianza, parità di trattamento ed introducendo, di fatto, una discriminazione tra i fruitori di provvidenze sociali. Il requisito di anzianità di residenza si tradurrebbe, infatti, in una indiscriminata esclusione di intere categorie di persone dal godimento di quelle rilevanti prestazioni sociali che, in quanto volte a rimuovere situazioni di bisogno, di precarietà economica, di disagio individuale o sociale, rientrerebbero nella categoria dei diritti inviolabili dell'uomo.

<sup>2</sup> Si considera adeguato alle esigenze del nucleo familiare un alloggio avente una superficie utile non inferiore a:

- mq 45 per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone;
- mq 60 per un nucleo familiare composto da 3 o 4 persone;
- mq 75 per un nucleo familiare composto da 5 persone;
- mq 95 per un nucleo familiare composto da 6 o più persone.



- Condizioni oggettive:
  - i. richiedenti che abitino da almeno due anni<sup>3</sup> dalla data del bando in alloggi impropri<sup>4</sup>, procurati a titolo precario dalla pubblica assistenza, o antigienici;
  - ii. richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare, da almeno due anni dalla data del bando, in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari;
  - iii. nucleo familiare che abiti in un alloggio che presenti standard di affollamento;
  - iv. richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, ordinanza di sgombero o provvedimento per motivi di pubblica utilità. In questo caso, si prescinde dalla sussistenza della residenza biennale.
- Scelta degli alloggi da assegnare, effettuata sulla base della graduatoria, della numerosità e delle caratteristiche dei nuclei familiari aventi diritto. Le graduatorie vengono aggiornate con cadenza almeno biennale.
- Consegna degli alloggi, previa sottoscrizione dell'atto di concessione amministrativa da parte degli aventi diritto. L'alloggio deve essere occupato dall'assegnatario entro 30 giorni, salvo proroga concessa dal Comune a seguito di motivata istanza e, comunque, per un periodo non superiore ad ulteriori 15 giorni; la mancata occupazione entro i termini previsti comporta la decadenza dall'assegnazione e la definitiva risoluzione dell'atto di concessione amministrativa.
- Subentro nella domanda e nell'assegnazione, in caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario, da parte dei componenti del nucleo familiare.
- Decadenza dall'assegnazione, dichiarata dal Sindaco del Comune territorialmente competente nei casi in cui l'assegnatario:
  - abbia perso uno dei requisiti richiesti;
  - non abbia occupato l'alloggio assegnatogli entro i termini previsti;
  - abbia ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli o ne abbia mutato la destinazione d'uso;
  - non occupi stabilmente l'alloggio;
  - abbia adibito l'alloggio ad attività illecite o immorali;
  - sia moroso da più di tre mesi nel pagamento del canone d'uso; la morosità può tuttavia essere sanata per non più di una volta nel corso dell'anno, qualora il pagamento della somma dovuta avvenga nel termine perentorio di sessanta giorni dalla messa in mora. Non è causa di risoluzione dell'atto di concessione amministrativa e di conseguente decadenza dall'assegnazione la morosità dovuta a stato di disoccupazione, grave malattia o morte dell'assegnatario, qualora ne siano derivate l'impossibilità o la grave difficoltà di effettuare il regolare pagamento del canone d'uso.
- Annullamento dell'assegnazione, disposto con provvedimento motivato del Sindaco del Comune competente per territorio in caso di:

---

<sup>3</sup> Per la dubbia legittimità del requisito della residenza biennale, cfr. la nota 1.

<sup>4</sup> Rientrano nella categoria degli alloggi impropri le baracche, le stalle, le grotte, le caverne, i sotterranei, le soffitte, i garage e le cantine.

- assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;
- assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false.
- Regolarizzazione delle occupazioni senza titolo di alloggi di edilizia residenziale pubblica: effettuata dagli Enti gestori per tutti gli alloggi che, alla data del 31 gennaio 2004, risultino occupati senza titolo, è subordinata:
  - al protrarsi dell'occupazione da parte dello stesso nucleo familiare fino al momento dell'assegnazione;
  - al recupero, da parte dell'Ente gestore, di tutti i canoni arretrati dalla data dell'occupazione abusiva;
  - alla circostanza che l'occupazione non abbia sottratto il godimento dell'alloggio ad un soggetto legittimamente assegnatario già individuato in graduatoria pubblica a norma di legge.
- Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa, non superiore al 25% degli alloggi disponibili, per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa quali:
  - sistemazione di famiglie a seguito di pubbliche calamità;
  - sistemazione di famiglie colpite da provvedimenti esecutivi di rilascio dell'alloggio per pubblica utilità a seguito di provvedimenti adottati dalle Autorità competenti;
  - sistemazione di emigrati;
  - sgombero di unità abitative da recuperare.
- Contributi ai Comuni per interventi di adattamento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica alle esigenze degli assegnatari portatori di handicap, per un ammontare complessivo pari ad € 1.684.099,00, a valere sulle programmazioni 1992/95 e 1996/98.
- Definizione del canone d'uso, costituito da una quota destinata ai costi di amministrazione, di gestione e manutenzione entro i limiti annualmente stabiliti dalla Regione e da una quota per il recupero di una parte delle risorse impiegate per la realizzazione degli alloggi stessi, da destinare al recupero e costruzione di alloggi.
- *Fondo sociale*, istituito per la concessione di contributi a favore di famiglie in grave situazione di bisogno, al fine di consentire il pagamento del canone, delle spese di amministrazione, gestione e manutenzione nonché degli oneri condominiali e di quelli derivanti da situazioni di morosità.
- *Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA)*: ente pubblico economico dotato di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale, gestionale, patrimoniale e contabile, costituisce lo strumento attraverso cui la Regione risponde alla domanda abitativa di soggetti in condizioni economiche e sociali disagiate. Costituiscono compiti istituzionali dell'AREA le seguenti attività:
  - attuazione degli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata a totale finanziamento pubblico, da assegnare in locazione a canone sociale alle categorie sociali a minor reddito, mediante programmi di nuova edificazione, di acquisto e di recupero;

- promozione di interventi di manutenzione e di recupero del patrimonio edilizio esistente nei centri storici dei comuni da destinare a finalità di edilizia residenziale pubblica;
- gestione e alienazione del patrimonio di proprietà sulla base della normativa di riferimento e delle direttive della Giunta regionale;
- attuazione, per conto proprio oppure di altri enti e soggetti pubblici, di interventi edilizi e urbanistici, anche complessi, compresi i piani di riqualificazione urbana e gli interventi di contenuto innovativo con riferimento alle tecniche costruttive.

Inoltre, in materia di edilizia residenziale sociale, la Regione ha legiferato elaborando un apposito Programma di intervento finalizzato a concedere contributi per l'acquisto, la costruzione ed il recupero della prima casa di abitazione, come segue:

- requisiti per l'accesso:
  - reddito riferito al nucleo familiare non superiore ad € 35.894,00;
  - cittadinanza europea. I cittadini stranieri sono ammessi se in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno;
  - residenza anagrafica continuativa in Regione da oltre 5 anni<sup>5</sup>;
  - residenza o attività lavorativa in un Comune della Provincia in cui ha luogo l'intervento;
  - non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato e sito nel territorio regionale nei tre anni precedenti la data di presentazione della richiesta di contributo;
  - non aver ottenuto altre agevolazioni pubbliche per le stesse finalità.
- criteri di priorità: famiglie di nuova costruzione; nuclei monogenitoriali con uno o più figli a carico; nuclei familiari con uno o più componenti in situazione di disabilità.
- tipologia di intervento: contributo a fondo perduto non superiore ad € 25.000,00.
- misura del contributo: calcolato sulla base del reddito, è pari al 25% del costo totale dell'intervento e varia tra € 20.000,00 ed € 25.000,00.
- stanziamento finanziario complessivo per la realizzazione del Programma: pari ad € 25.000.000,00.

#### Normativa di riferimento:

- L.R. 6 APRILE 1989, N. 13 "DISCIPLINA REGIONALE DELLE ASSEGNAZIONI E GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA"

---

<sup>5</sup> Si segnala come il requisito della residenza appaia di dubbia legittimità se confrontato con la normativa nazionale vigente e con la più recente giurisprudenza (cfr. articolo 3 Cost. e sentenze Corte Costituzionale n. 432/2005 e n. 40/2011), violando il principio di uguaglianza, parità di trattamento ed introducendo, di fatto, una discriminazione tra i fruitori di provvidenze sociali. Il requisito di anzianità di residenza si tradurrebbe, infatti, in una indiscriminata esclusione di intere categorie di persone dal godimento di quelle rilevanti prestazioni sociali che, in quanto volte a rimuovere situazioni di bisogno, di precarietà economica, di disagio individuale o sociale, rientrerebbero nella categoria dei diritti inviolabili dell'uomo.

- L.R. 8 AGOSTO 2006, N. 12 “NORME GENERALI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E TRASFORMAZIONE DEGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI (IACP) IN AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA (AREA)”
- D.G.R. 10 DICEMBRE 2002, N. 39/100 “CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI ADATTAMENTO DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ALLE ESIGENZE DEGLI ASSEGNATARI PORTATORI DI HANDICAP”
- L.R. 5 LUGLIO 2000, N. 7 “NUOVA DISCIPLINA PER LA FISSAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1989, N. 13 E ALLA LEGGE REGIONALE 23 AGOSTO 1995, N. 22”
- D.G.R. 6 MAGGIO 2008, N. 26/21 “ARTICOLO 8, COMMI 22-27 DELLA L.R. 5 MARZO 2008, N. 3 (LEGGE FINANZIARIA DELLA REGIONE PER IL 2008). STANZIAMENTO DI € 105.579.000 PER GLI ESERCIZI 2008 – 2009 – 2010, DI CUI: € 80.579.000 DESTINATI AGLI ONERI A CARICO DELLA LR 32/1985 (FONDO PER L'EDILIZIA ABITATIVA) COMPRESO L'AVVISO PUBBLICO PUBBLICATO SUL BURAS N. 13 DELL'11.4.2008 E CON SCADENZA 31.12.2008; € 25.000.000 PER SOSTENERE L'ACQUISTO, LA COSTRUZIONE ED IL RECUPERO DELLA PRIMA CASA MEDIANTE LA CONCESSIONE ALLE FAMIGLIE DI UN CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DI IMPORTO NON SUPERIORE AD € 25.000”

### **9. Edilizia residenziale per minori**

Nell'ambito della realizzazione di un sistema integrato di servizi socio assistenziali in favore dei minori e degli adolescenti, la Regione Sardegna ha legiferato prevedendo strutture che erogano interventi sociali, educativi, integrativi o sostitutivi della famiglia.

Tali strutture vengono distinte secondo le seguenti tipologie:

- *comunità di tipo familiare*: caratterizzate da un'organizzazione della vita quotidiana il più possibile vicina ad un modello familiare, centrato su una coppia di adulti.
  - case famiglia: accolgono fino ad un massimo di 6 minori o adolescenti, normalmente omogenei per fascia d'età, con problematiche affettive, relazionali e sociali, per i quali la permanenza nel proprio nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile. L'organizzazione della vita quotidiana deve essere il più possibile simile a quella di una famiglia naturale.
  - comunità di pronta accoglienza: hanno la funzione di assicurare, in attesa di adeguati interventi, il tempestivo e temporaneo soddisfacimento dei bisogni primari, fornendo ospitalità, mantenimento e protezione a minori in difficoltà, per i quali si renda necessario un provvisorio allontanamento dal nucleo familiare. La loro capacità ricettiva non deve, comunque, superare gli 8 posti.
- *strutture residenziali a carattere comunitario*: caratterizzate da bassa intensità assistenziale, bassa e media complessità organizzativa, a prevalente accoglienza alberghiera e destinate ad ospitare persone con limitata autonomia personale, prive del necessario supporto familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia contrastante con il piano personalizzato di assistenza.

- comunità di sostegno a gestanti e/o madri con bambino: accolgono nuclei familiari caratterizzati dalla presenza di gestanti e/o madri di uno o più figli minori che abbiano bisogno di tutela e di appoggio perché prive del sostegno di relazioni familiari, parentali e sociali. Le comunità devono essere predisposte per accogliere un piccolo gruppo, non superiore a 6 donne, con un numero complessivo di ospiti che, considerando sia le mamme sia i bambini, non può superare le 15 persone. I minori presenti nella comunità non possono avere un'età superiore ai 14 anni.
- comunità di accoglienza per minori: sono servizi residenziali che accolgono bambine e bambini, ragazze, ragazzi ed adolescenti con una situazione familiare pregiudizievole per la loro crescita. Queste strutture offrono ospitalità e protezione in sostituzione temporanea della famiglia e delle relative funzioni genitoriali non esercitabili o compromesse da gravi difficoltà sociali, personali e di relazione e sono rivolte a minori di età non superiore ai 17 anni, sino ad un massimo di 10 minori, per i quali non sia disponibile una famiglia affidataria o per i quali si sia in attesa dell'affido.
- *strutture residenziali integrate*: strutture a titolarità sociale e in compartecipazione tecnica e finanziaria della sanità, caratterizzate da media e alta intensità assistenziale, media e alta complessità organizzativa, destinate ad accogliere persone non autosufficienti o persone che necessitano di assistenza educativa e relazionale a carattere intensivo.
  - comunità socio-educative integrate per minori: sono strutture di accoglienza e cura dei minori attraverso una costante azione educativa e di socializzazione. Pur mantenendo la prevalenza socio-educativa dell'intervento, prevedono la presenza programmata di figure professionali a carattere sanitario per minori con disturbi relazionali riconducibili all'ambito socio-sanitario. Possono accogliere sino a 10 minori, e la durata della permanenza non può essere superiore a 90 giorni, prorogabile per un ulteriore trimestre.
- *strutture a ciclo diurno*: si configurano come luoghi di aggregazione e di sostegno alla persona e alla famiglia nello svolgimento dei compiti di cura e sono caratterizzate da diverso grado di intensità assistenziale, in relazione alle esigenze delle persone accolte.
  - centri di aggregazione sociale: costituiscono la sede di riferimento e di incontro per la vita della comunità, hanno la funzione di promuovere iniziative ed attività educative, formative, di aggregazione culturale, ricreativa, di orientamento e di informazione rivolte ad un'utenza indifferenziata, pur promuovendo la partecipazione ed il coinvolgimento attivo di persone con difficoltà relazionali.
  - centri socio-educativi diurni per minori: sono strutture destinate al supporto delle famiglie nei compiti educativi con i loro figli, con funzioni di accoglienza, sostegno alla domiciliarità, promozione della vita di relazione, sviluppo di competenze personali e sociali attraverso l'organizzazione di attività educative, di socializzazione, espressive, psico-motorie e ludiche. Accedono al servizio i minori per i quali si ritiene che un sostegno ad alta intensità educativa per alcune ore al giorno possa prevenire l'allontanamento dalla famiglia o ne agevoli il rientro. La capacità ricettiva del centro non può essere, di norma, superiore a 20 ospiti.
  - centri per la famiglia: sono servizi a ciclo diurno finalizzati alla valorizzazione del ruolo della famiglia nonché al sostegno degli impegni e delle responsabilità

genitoriali. Sono di norma localizzati presso i consultori familiari e l'apertura al pubblico non può essere inferiore alle 20 ore settimanali.

- *strutture per la prima infanzia* (cfr. paragrafo 10, *Edilizia scolastica*).

Le strutture residenziali volte all'accoglienza dei minori sono aperte a tutti senza discriminazione alcuna; d'altra parte, in considerazione degli alti costi gestionali derivanti dalle prestazioni erogate, dette strutture possono richiedere agli utenti o loro famiglie forme di partecipazione al costo dei servizi, secondo i seguenti criteri:

- accesso gratuito garantito prioritariamente a coloro che non dispongano di risorse economiche, che si trovino in condizioni di disabilità o non autosufficienza;
- per la determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali la Giunta regionale individua annualmente:
  - la soglia ISEE al di sotto della quale il soggetto richiedente le prestazioni è esentato da ogni forma di compartecipazione ai costi;
  - la soglia ISEE al di sopra della quale il soggetto richiedente è tenuto a corrispondere per intero il costo delle prestazioni richieste;
  - gli scaglioni ISEE compresi tra il valore minimo e il valore massimo, ai quali rapportare in percentuale la compartecipazione ai costi dei servizi.

#### Normativa di riferimento:

- D.P.REG. 22 LUGLIO 2008, N. 4 "REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 43 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2005, N. 23. ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIALI, ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E CONCERTAZIONE"

### **10. Edilizia scolastica**

Nell'ambito della programmazione degli interventi di edilizia scolastica, la Regione Sardegna ha stabilito quanto segue:

- Tipologie di interventi finanziati:
  - opere di messa a norma ed adeguamento delle preesistenti strutture alla vigente normativa in materia di agibilità, sicurezza ed igiene;
  - eliminazione delle barriere architettoniche;
  - interventi urgenti.
- *Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità* per l'approvazione dei progetti delle opere da eseguire.
- *Programma triennale di edilizia scolastica*, con cui la Regione determina le linee della programmazione in materia, sulla base degli obiettivi assunti come prioritari. Per l'esercizio finanziario 2006, lo stanziamento regionale è stato pari ad € 26.000.000,00.

- *Piano straordinario regionale in materia di edilizia scolastica*, finalizzato al finanziamento di interventi urgenti, ai quali la Giunta regionale riserva una quota dello stanziamento complessivo che, per l'esercizio finanziario 2006, è stata pari ad € 800.000,00.

Inoltre, nel più specifico ambito delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia, la Regione ha legiferato introducendo i seguenti parametri:

- Concessione di contributi regionali a favore delle scuole materne non statali:
  - Interventi ammessi a contributo:
    - i. manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, con priorità per i lavori necessari all'apertura ed al funzionamento delle strutture;
    - ii. acquisto di arredamenti ed attrezzature;
    - iii. spese per la gestione (personale, funzionamento, affitto dei locali).
  - Misura del contributo, pari al 75% dell'ammontare complessivo delle spese, di cui l'80% erogato in acconto previa presentazione della richiesta, accompagnata dalla relativa documentazione entro il 31 gennaio di ogni anno.
  - Presentazione del consuntivo delle spese effettivamente sostenute, entro il 31 dicembre di ogni anno.
- Tipologie di strutture per la prima infanzia, rivolte a bambini e bambine di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni:
  - *nido d'infanzia*: servizio educativo e sociale che, attraverso l'assistenza continua da parte di personale educativo concorre, insieme alle famiglie, allo sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale dei bambini, nel rispetto della loro identità individuale, culturale e religiosa. La capacità ricettiva può variare da un minimo di 20 ad un massimo di 60 posti, con un orario di permanenza del bambino nella struttura di norma non superiore alle 10 ore giornaliere.
  - *micro nido e nido aziendale*: si differenzia dal nido tradizionale per la minore capacità ricettiva, non inferiore ai 6 e non superiore ai 20 posti; se collocato in ambito aziendale, è denominato nido aziendale.
  - *sezioni primavera*: sezioni sperimentali istituite nell'ambito dei nidi o delle scuole d'infanzia, erogano a bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi servizi socio-educativi integrativi del nido e della scuola d'infanzia. Non possono avere una capienza superiore ai 20 posti e l'orario di apertura non può essere inferiore alle 6 ore giornaliere.
  - *servizi educativi in contesto domiciliare*: finalizzati ad assicurare risposte flessibili e differenziate alle famiglie che necessitano di strutture di accoglienza per i propri figli, si concretizzano in due servizi sperimentali:
    - i. *mamma accogliente*: servizio effettuato da una mamma che accoglie presso la propria abitazione fino ad un massimo di 3 bambini di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni.
    - ii. *educatore familiare*: operatore con esperienza lavorativa pregressa o tirocinio presso servizi educativi, che accudisce fino ad un massimo di 3 bambini di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni. Il servizio può essere attivato presso il domicilio dell'educatore o utilizzando ambienti messi a

disposizione dalle famiglie dei bambini ospitati, da enti pubblici o istituzioni religiose.

- *spazi bambini*: servizi educativi e/o ricreativi destinati a bambini di età non inferiore ai 12 mesi, che non prevedono alcuna continuità nell'accoglienza dei bambini. L'orario di apertura è ridotto nell'arco della giornata e, comunque, non superiore alle 5 ore e la ricettività massima non può superare i 30 posti.
- *ludoteche*: servizi rivolti a bambini di età compresa tra i 3 e i 10 anni, finalizzati a favorire la socializzazione, il gioco collettivo nonché la sperimentazione di nuove situazioni relazionali, e consentono una frequenza diversificata, di norma nelle ore extrascolastiche.

#### Normativa di riferimento:

- L.R. 23 DICEMBRE 2005, N. 23 “SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI ALLA PERSONA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 1988 (RIORDINO DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI)”
- D.P.REG. 22 LUGLIO 2008, N. 4 “REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 43 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2005, N. 23. ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIALI, ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E CONCERTAZIONE”
- D.G.R. 7 GIUGNO 2006, N. 24/10 “PIANO REGIONALE STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA - ANNUALITÀ 2006. CRITERI DI RIPARTO E APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI”
- D.G.R. 14 SETTEMBRE 2004, N. 37/3 “PIANO REGIONALE STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA - ANNUALITÀ 2004. INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE DA FINANZIARE E APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIPARTO DELLO STANZIAMENTO TRA I COMUNI E LE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI DELLA SARDEGNA”
- D.G.R. 8 GIUGNO 2004, N. 27/40 “CRITERI E MODALITÀ PER L'ATTRIBUZIONE E PER LA RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNE NON STATALI”
- D.G.R. 14 NOVEMBRE 2008, N. 62/24 “REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. APPROVAZIONE DEFINITIVA”

### ***11. Interventi e servizi sociali alla persona, alle famiglie e ai minori***

La Regione Sardegna programma, coordina e realizza sul proprio territorio un sistema integrato di interventi e servizi sociali alla persona al fine di prevenire, eliminare o ridurre gli ostacoli alla piena inclusione sociale derivante da condizioni di disabilità, bisogno, inadeguatezza di reddito, disagio individuale o familiare.

A tal fine, la Regione ha legiferato introducendo i seguenti parametri:

- Destinatari: cittadini italiani ed europei; extracomunitari, apolidi e rifugiati in regola con la normativa statale ed internazionale vigente in materia di immigrazione; minori presenti a



- qualsiasi titolo sul territorio regionale; cittadini sardi emigrati e loro famiglie. Gli interventi assistenziali si estendono anche alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio regionale, che si trovino in situazioni di bisogno tali da richiedere interventi non differibili.
- Carattere universalistico degli interventi, garantito attraverso l'erogazione dei c.d. *livelli essenziali* delle prestazioni sociali su tutto il territorio regionale e in ogni ambito territoriale.
  - Requisiti per l'accesso:
    - valutazione professionale del bisogno;
    - predisposizione di un programma personalizzato con la partecipazione del beneficiario;
    - individuazione di un responsabile per l'attuazione del programma personalizzato.
  - Tipologie di interventi:
    - misure di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, attraverso il coordinamento delle azioni regionali e locali in ambito sociale, scolastico, formativo, di inserimento lavorativo ed abitativo;
    - interventi di tutela in favore di minori in situazioni di disagio e di nuclei familiari in difficoltà;
    - misure economiche e servizi per favorire la vita autonoma e la permanenza nel proprio domicilio di persone non autosufficienti;
    - pronto intervento sociale per fronteggiare emergenze personali e familiari;
    - interventi di accoglienza presso famiglie, persone e servizi semiresidenziali e residenziali;
    - interventi per affrontare condizioni di dipendenza da sostanze;
    - prestazioni per l'inserimento e l'integrazione sociale di persone con disabilità fisica e psichica;
    - interventi in favore dei soggetti sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria e in esecuzione penale esterna (misure alternative alla detenzione) in stato di bisogno e privi di risorse per il reinserimento e l'integrazione nel tessuto sociale;
    - servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari.
  - *Assegno di cura*, erogato in favore dei familiari di disabili fisici, psichici e sensoriali che se ne assumano i compiti di assistenza e cura, secondo le seguenti modalità:
    - destinatari del contributo:
      - i. il componente del nucleo familiare di cui fa parte il disabile maggiormente impegnato nell'attività di assistenza e di cura della persona disabile. L'ISEE del nucleo familiare del disabile non dovrà superare gli € 10.000,00;
      - ii. qualora il disabile costituisca nucleo familiare a se stante, il familiare non convivente che si renda disponibile ad assicurare adeguata assistenza e cura quotidiana presso il domicilio del disabile interessato. L'ISEE del disabile non dovrà superare gli € 5.000,00.
    - misura del contributo, pari ad € 2.000,00 per un anno, erogato tramite il Comune di residenza del disabile.
    - stanziamento regionale, pari ad € 4.000.000,00 (esercizio finanziario 2009).

- Riconoscimento del ruolo svolto dalle *assistenti familiari, c.d. badanti*, al fine di favorire la permanenza delle persone parzialmente o totalmente non autosufficienti nella propria casa, sostenere le loro famiglie ed incoraggiare l'emersione del lavoro precario ed irregolare di coloro che offrono assistenza. Le risorse regionali complessivamente stanziare sono state pari ad € 700.000,00 (annualità 2006), così suddivise:
  - € 140.000,00 per l'avvio, su scala regionale, di registri pubblici delle assistenti familiari che favoriscano l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
  - € 490.000,00 per sperimentare modalità e forme di sostegno in favore di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti che necessitano di assistenza;
  - € 70.000,00 per la diffusione delle iniziative poste in essere, per la promozione di attività di coordinamento e supporto tecnico nonché per la valutazione ed il monitoraggio della sperimentazione.
- Finanziamento di progetti di *assistenza domiciliare integrata* presentati dai Comuni in accordo con l'Azienda sanitaria locale, finalizzati al superamento dell'istituzionalizzazione ed alla promozione della permanenza delle persone presso il proprio domicilio, per i quali la Regione ha stanziato risorse pari ad € 5.000.000,00 (annualità 2006).
- *Piani personalizzati* di sostegno in favore di persone con grave disabilità, per la realizzazione dei quali le risorse regionali trasferite ai Comuni sono state pari ad € 32.000.000,00 (annualità 2009), erogate sulla base dei seguenti criteri di priorità:
  - piani riferiti a nuclei familiari con presenza di più persone con grave disabilità;
  - prosecuzione di piani in corso;
  - elaborazione di nuovi piani.
- *Fondo regionale per la non autosufficienza*, destinato a finanziare gli interventi in favore delle persone anziane, disabili e non autosufficienti, la cui dotazione finanziaria per l'annualità 2009 è stata pari ad € 126.000.000,00.
- Strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali:
  - per minori: cfr. paragrafo 9, *Edilizia residenziale per minori*.
  - per persone con disturbi mentali: case famiglia, comunità integrate, centri socio-educativi diurni, comunità di pronta accoglienza.
  - per persone con disabilità: case famiglia, comunità residenziali, comunità integrate, centri socio-educativi diurni, comunità di pronta accoglienza.
  - per anziani: residenze comunitarie, comunità alloggio, comunità integrate, centri socio-educativi diurni, comunità di pronta accoglienza.
  - per persone con problematiche psico-sociali: case famiglia, centri di aggregazione sociale, comunità di pronta accoglienza.
  - per adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale: comunità di accoglienza.
- *Carta dei servizi sociali*, adottata da ogni soggetto erogatore e gestore di servizi, deve indicare i seguenti elementi: informazioni sulle diverse prestazioni offerte; indicazione dei soggetti autorizzati ed accreditati; criteri di accesso ai servizi; modalità di erogazione e di funzionamento dei servizi; standard di qualità, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza; regole e indennizzi da applicare in caso di mancato rispetto degli standard previsti, nonché le modalità di ricorso da parte degli utenti.

- *Piano triennale dei servizi alla persona*: costituisce l'atto di programmazione con cui la Regione esercita le funzioni di indirizzo e valutazione del sistema integrato. La proposta di Piano viene adottata dalla Giunta regionale e presentata, entro il 30 luglio dell'ultimo anno di vigenza del Piano in scadenza, al Consiglio regionale, che la approva con propria deliberazione.
- *Piano locale unitario dei servizi (PLUS)*: strumento attraverso cui i Comuni e le Aziende sanitarie locali provvedono alla programmazione e alla realizzazione del sistema integrato, nonché all'attuazione locale dei livelli essenziali sociali e socio-sanitari, secondo gli indirizzi indicati nel Piano regionale. Il PLUS ha durata triennale, con aggiornamento economico-finanziario annuale elaborato dai Comuni, d'intesa con l'Azienda sanitaria locale.
- *Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria*: istituita come organo di rappresentanza delle autonomie locali, è competente ad esprimere pareri sugli atti normativi e di programmazione regionale, nonché a partecipare alle attività di verifica dei Piani in materia sanitaria, sociosanitaria e sociale.
- *Consulta regionale per i servizi sociali, sociosanitari e sanitari*: istituita come organo di rappresentanza delle organizzazioni sindacali, dei soggetti sociali solidali, delle professioni sociali, sociosanitarie e sanitarie e di ogni altro organismo di rappresentanza e di tutela attivo sul territorio regionale, ha funzioni di consulenza generale in materia sociale e di integrazione socio-sanitaria; concorre a formulare le linee generali di indirizzo e a definire le priorità in materia sociale; formula proposte e suggerimenti al fine di assicurare una maggiore efficacia ed economicità dei servizi sociali; esprime parere sulla proposta di Piano regionale dei servizi alla persona, sugli aggiornamenti annuali e sul rapporto annuale dell'Osservatorio regionale sulle povertà.
- *Osservatorio regionale sulle povertà*: istituito presso la Presidenza della Regione, ha il compito di supportare la Regione nell'analisi del fenomeno della povertà e dell'esclusione sociale, di formulare proposte per rimuoverne le cause e proporre l'adozione di idonee misure di contrasto. A tal fine, l'Osservatorio predisponde annualmente un rapporto sulle povertà e sull'esclusione sociale.
- *Sistema informativo sociale*: realizzato dalla Regione, in collaborazione con i Comuni, quale strumento per la raccolta dei dati riguardanti la domanda e l'offerta sociale, l'andamento della spesa ed ogni altra informazione necessaria per la programmazione delle politiche sociali in ambito regionale e locale, nonché per la verifica del raggiungimento degli obiettivi stabiliti.
- Finanziamento del sistema integrato, attraverso risorse europee, statali, regionali e comunali. L'ammontare dello stanziamento regionale annuo è pari ad € 180.000.000,00 (esercizio finanziario 2005).
- *Fondo regionale per il sistema integrato*, appositamente istituito dalla Regione e distinto in una parte corrente e una parte in conto capitale, in cui confluiscono le risorse regionali, statali e comunitarie così suddivise:
  - una quota è assegnata ai Comuni, tenendo conto delle modalità di gestione unitaria associata prescelta, ed è erogata all'ente gestore da essi individuato;
  - una quota è assegnata ai Comuni per la realizzazione di interventi di promozione della comunità locale e per i servizi non compresi nella gestione associata;

- una quota è riservata alla Regione per il funzionamento del sistema informativo sociale, per il conferimento di incentivi e per il finanziamento di azioni innovative, sperimentali e di progetti di interesse regionale.
- Compartecipazione dei destinatari degli interventi alla spesa, definita sulla base di criteri di gradualità e sostenibilità della contribuzione, valutazione della situazione economica e priorità di accesso ai servizi per le persone in situazioni di difficoltà di inserimento, disabilità o non autosufficienza e per i soggetti sottoposti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria. Per la determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali la Giunta regionale individua annualmente:
  - la soglia ISEE al di sotto della quale il soggetto richiedente le prestazioni è esentato da ogni forma di compartecipazione ai costi;
  - la soglia ISEE al di sopra della quale il soggetto richiedente è tenuto a corrispondere per intero il costo del servizio;
  - gli scaglioni ISEE compresi tra il valore minimo e il valore massimo, ai quali rapportare in percentuale la compartecipazione ai costi dei servizi.

***Si segnala come, nell’ambito del sistema integrato di servizi alla persona, la Regione Sardegna abbia effettivamente realizzato il principio del carattere universalistico degli interventi prevedendo, attraverso i c.d. livelli essenziali, l’erogazione di prestazioni senza discriminazione alcuna, nel rispetto del principio di uguaglianza e parità di accesso alle provvidenze sociali.***

Normativa di riferimento:

- L.R. 23 DICEMBRE 2005, N. 23 “SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI ALLA PERSONA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 1988 (RIORDINO DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI)”
- D.G.R. 30 MAGGIO 2006, N. 23/30 “LINEE-GUIDA PER L’AVVIO DEI PIANI LOCALI UNITARI DEI SERVIZI ALLA PERSONA (L.R. 23 DICEMBRE 2005, N. 23)”
- D.P.REG. 22 LUGLIO 2008, N. 4 “REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 43 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2005, N. 23. ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIALI, ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E CONCERTAZIONE”
- DEC.ASS. 30 LUGLIO 2009, N. 31 “ADOZIONE DEI CRITERI PER LA DESTINAZIONE DELLA SOMMA D’EURO 4.000.000,00 DA EROGARE, TRAMITE I COMUNI, IN FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE SI ASSUMONO COMPITI DI ASSISTENZA E CURA DI DISABILI FISICI, PSICHIATRICI E SENSORIALI”
- D.G.R. 7 NOVEMBRE 2006, N. 45/24 “LINEE DI INDIRIZZO PER L’ISTITUZIONE DELLA RETE PUBBLICA DELLE ASSISTENTI FAMILIARI (BADANTI) PER IL SOSTEGNO ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI – COMMA 4, ARTICOLO 17, L.R. 11 MAGGIO 2006, N. 4. € 700.000”
- D.G.R. 16 NOVEMBRE 2006, N. 47/16 “RIORGANIZZAZIONE ED ATTUAZIONE DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA. FINANZIAMENTO DI PROGETTI OPERATIVI – € 5.000.000”
- D.G.R. 28 NOVEMBRE 2006, N. 49/10 “FINANZIAMENTI AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ. € 36.534.464”
- D.G.R. 17 LUGLIO 2007, N. 27/41 “FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA. PRIMA ATTUAZIONE DELL’ART. 34, COMMA 4 LETTERA A) DELLA L.R. 29 MAGGIO 2007, N. 2”

## **12. Educazione alla legalità**

La Regione Sardegna promuove e disciplina interventi regionali per favorire la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza nel territorio regionale, con l'obiettivo di concorrere alla prevenzione delle attività illecite, alla sicurezza del territorio nonché all'ordinata convivenza civile.

Inoltre, nel più specifico ambito della promozione dell'educazione e della cultura della legalità, la Regione ha previsto quanto segue:

- Promozione del volontariato per l'educazione alla convivenza ed al rispetto della legalità, l'integrazione e l'inclusione sociale attraverso la valorizzazione del contributo dato dalle associazioni di volontariato, in collaborazione con la polizia locale e con le altre autorità, al presidio del territorio regionale, agli interventi di protezione civile e di tutela dell'ambiente.
- *Programma regionale* di interventi per la realizzazione di un sistema integrato per la sicurezza e la tutela sociale del territorio regionale, approvato ogni due anni dalla Giunta regionale e volto a finanziare progetti per:
  - la promozione di accordi con il Governo nazionale in tema di sicurezza e di tutela ambientale e territoriale;
  - il concorso al finanziamento ed all'attuazione dei progetti per la sicurezza presentati dagli Enti locali e volti a rafforzare la sicurezza nel territorio e promuovere azioni positive di carattere sociale e di educazione alla legalità;
  - la realizzazione di sistemi informativi integrati sui comportamenti illeciti, in particolare inerenti l'ambiente, il territorio ed i fenomeni sociali ad essi collegati.
- *Conferenza regionale per la sicurezza*: convocata almeno una volta l'anno, riunisce rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali, delle autorità statali e regionali competenti in materia di sicurezza e delle organizzazioni sindacali di categoria a livello regionale per discutere le politiche regionali per la polizia locale e la sicurezza e gli indirizzi per l'esercizio integrato delle funzioni dei diversi enti.
- *Comitato tecnico regionale per la polizia locale*: istituito con funzioni consultive in materia di sicurezza.

Per la realizzazione del sistema integrato di sicurezza nel territorio regionale, le risorse stanziare dalla Regione Sardegna sono state pari ad € 1.000.000,00 per l'anno 2007, € 4.000.000,00 per l'anno 2008 ed € 10.000.000,00 per gli anni successivi.

### Normativa di riferimento:

- L.R. 22 AGOSTO 2007, N. 9 "NORME IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE E POLITICHE REGIONALI PER LA SICUREZZA"

### **13. Interventi a sostegno degli stranieri e degli immigrati**

La Regione Sardegna, al fine di equiparare la condizione dei lavoratori stranieri e delle loro famiglie a quella degli altri abitanti della Regione, ha promosso una serie di iniziative di carattere sociale, economico e culturale volte al superamento degli ostacoli che, di fatto, impediscono agli immigrati la piena integrazione sociale e lavorativa, legiferando come segue:

- Destinatari: stranieri, immigrati provenienti da Paesi extracomunitari che dimorino nel territorio regionale in conformità con la vigente legislazione in materia di immigrazione, nonché rifugiati che, per motivi politici, religiosi o razziali, non possano esercitare nel proprio Paese di origine i diritti fondamentali riconosciuti dalla nostra Costituzione.
- Equiparazione dello straniero al cittadino italiano, attraverso misure di sostegno che consentano al cittadino straniero e alla sua famiglia di fruire, in condizione di parità, di:
  - servizi scolastici di ogni ordine e grado e corsi di formazione professionale;
  - servizi sanitari di diagnosi e cura erogati dalle Aziende sanitarie locali;
  - servizi sociali riconosciuti ai cittadini in ambito regionale, provinciale e comunale;
  - piena tutela dei diritti del lavoratore;
  - accesso al finanziamento agevolato in materia di edilizia residenziale pubblica.
- Tipologie di interventi:
  - realizzazione di iniziative culturali volte a favorire la formazione professionale ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro, il miglioramento del livello di istruzione e la conoscenza delle lingue e della cultura diffuse in Sardegna, per facilitare la comunicazione con il tessuto sociale;
  - realizzazione di strumenti permanenti di informazione che facilitino l'esercizio dei diritti degli immigrati e favoriscano la fruizione dei servizi;
  - tutela della lingua e della cultura dei lavoratori stranieri, dell'associazionismo, del legame con la terra di origine;
  - tutela di diritti sindacali e di ogni altra normativa previdenziale o assistenziale a cui abbiano diritto;
  - realizzazione di iniziative culturali destinate ai cittadini italiani residenti in Sardegna, con particolare attenzione ai giovani che frequentano la scuola, volte a favorire la conoscenza delle problematiche culturali, sociali ed economiche dei lavoratori immigrati e delle loro regioni di origine;
  - realizzazione e divulgazione di studi e ricerche sul fenomeno migratorio.
- *Programma di intervento*, elaborato annualmente dalla Consulta regionale per l'immigrazione, approvato dalla Giunta regionale e realizzato tramite l'Ufficio regionale per gli immigrati.
- *Ufficio regionale per gli immigrati*, articolato in tre aree operative:
  - sportello ed assistenza;
  - animazione culturale;
  - studi e ricerche.
- *Consulta regionale per l'immigrazione*, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta, si riunisce almeno due volte l'anno per svolgere i seguenti compiti:

- proporre agli organismi competenti iniziative in tema di immigrazione;
- formulare il Programma annuale di intervento;
- esprimere pareri su tutte le questioni relative al fenomeno dell'immigrazione.

***Si noti come la Regione Sardegna, nella previsione di misure di sostegno rivolte agli stranieri, non abbia introdotto nella propria legislazione disposizioni potenzialmente discriminatorie, mostrando invece grande attenzione al rispetto del principio di uguaglianza, di parità di trattamento e di accesso alle provvidenze sociali.***

Normativa di riferimento:

- L.R. 24 DICEMBRE 1990, N. 46 “NORME DI TUTELA DI PROMOZIONE DELLE CONDIZIONI DI VITA DEI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI IN SARDEGNA”

#### **14. Popolazioni nomadi e seminomadi**

La Regione Sardegna riconosce e tutela il patrimonio etnico e culturale delle popolazioni nomadi, promuovendo interventi diretti ad evitare impedimenti al nomadismo e alla sosta nel territorio regionale, nonché a garantire la disponibilità e l'utilizzazione di strutture a tutela della salute, della convivenza e del benessere sociale.

A tal fine, la Regione ha legiferato come segue:

- Tipologie di interventi:
  - favorire l'accesso alla casa per le famiglie nomadi che scelgano la vita sedentaria, utilizzando a tal fine le agevolazioni previste dal Fondo sociale europeo;
  - erogazione di contributi a Province, Comuni, enti pubblici o privati che operino per favorire la conoscenza e la tutela delle forme espressive, delle tradizioni culturali e delle produzioni artistiche ed artigianali tipiche delle popolazioni nomadi. Tali interventi possono realizzarsi attraverso convegni, conferenze, pubblicazioni, studi ed indagini conoscitive, nonché consistere nell'organizzazione di mostre e rassegne di materiale artistico, folkloristico ed artigianale;
  - erogazione di contributi a Comuni, istituti, enti e convitti per l'organizzazione e l'attivazione di iniziative che favoriscano il diritto allo studio, volte alla scolarizzazione dei bambini nomadi nonché all'educazione permanente degli adulti;
  - erogazione di contributi a Province e Comuni per la realizzazione, gestione e manutenzione di campi di sosta e transito appositamente attrezzati;
  - organizzazione di corsi di formazione professionale per favorire l'inserimento lavorativo delle popolazioni nomadi nonché la valorizzazione delle loro attività lavorative artigianali tipiche.

- Procedura di consultazione tra l'Assessore regionale competente, gli Enti locali e le associazioni ed organizzazioni dei nomadi, finalizzate a:
  - acquisire pareri motivati sui programmi di intervento previsti;
  - acquisire pareri e formulare proposte in merito all'attuazione di leggi e provvedimenti comunitari o nazionali in ambito regionale;
  - studiare le problematiche legate al nomadismo, gli effetti sulla vita economico-sociale locale e le condizioni di vita e di lavoro dei nomadi, per proporre adeguate soluzioni.
- Norme relative al *campo di sosta*:
  - deve avere una superficie non inferiore a mq 2.000 e non superiore a mq 4.000;
  - può contenere un minimo di 10 ed un massimo di 25 roulotte;
  - deve essere dotato di delimitazione, servizi igienici, illuminazione pubblica, impianti di allaccio di energia elettrica ad uso privato, area giochi per bambini, acqua potabile, lavatoio, contenitori per rifiuti, cabina telefonica e di uno spazio polivalente per riunioni o altre esigenze sociali, dotato di servizi igienici;
  - la vigilanza igienica e l'assistenza sanitaria sono garantite dall'azienda sanitaria locale competente per territorio;
  - la gestione e la manutenzione del campo spetta congiuntamente all'amministrazione comunale e agli utenti, privilegiando al massimo l'autogestione.
- Norme relative al *campo di transito*, finalizzato alla sosta dei nomadi di passaggio:
  - deve essere dotato di energia elettrica, di acqua potabile e servizi igienici;
  - la vigilanza igienica e l'assistenza sanitaria sono garantite dall'azienda sanitaria locale competente per territorio;
  - la gestione e la manutenzione del campo spetta congiuntamente all'amministrazione comunale e agli utenti, privilegiando al massimo l'autogestione.
- Modalità di assegnazione dei contributi, erogati a Province, Comuni, enti pubblici o privati che ne facciano richiesta tramite apposita domanda entro il 31 gennaio di ogni anno. La domanda deve contenere:
  - il progetto del campo di sosta o di transito e il relativo preventivo di spesa;
  - il preventivo di spesa relativo alla gestione e alla manutenzione del campo sosta o di transito;
  - il progetto o i progetti di iniziative di scolarizzazione, istruzione, formazione professionale e il relativo preventivo di spesa.L'erogazione dei contributi è disposta in unica soluzione, con accreditamento all'ente interessato.
- Misura dei contributi erogati:
  - per l'acquisto delle aree destinate a campi di sosta o transito e la realizzazione di opere infrastrutturali: fino al 100% della spesa;
  - per favorire la conoscenza e la tutela delle forme espressive, delle tradizioni culturali e delle produzioni artistiche ed artigianali tipiche delle popolazioni nomadi: fino all'80% della spesa;
  - per favorire l'inserimento lavorativo delle popolazioni nomadi nonché la valorizzazione delle loro attività lavorative artigianali tipiche: fino al 100% della spesa



se di carattere annuale, o per il primo anno se di carattere pluriennale; fino all'80% della spesa per il secondo e il terzo anno.

- Risorse finanziarie e programma di riparto dei contributi: stabilite entro il 31 marzo di ogni anno dalla Giunta regionale e approvate con leggi di bilancio. Per l'esercizio finanziario 2011, l'ammontare complessivo del contributo è stato pari ad € 300.000,00.

Normativa di riferimento:

- L.R. 9 MARZO 1988, N. 9 "TUTELA DELL'ETNIA E DELLA CULTURA DEI NOMADI"